



ORDINANZA N. 002 DEL 2020

ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE
(art. 18 Legge 24 novembre 1981, n. 689)

IL DIRETTORE
DELL'ENTE PARCO DEL CONERO

Oggetto: realizzazione di locale tecnico interrato in Via S. Margherita snc – proprietà Balsano Francesco _ ordinanza di ingiunzione pagamento sanzione.

Premesso che,

con Determinazione Direttoriale (consultabile e scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente) n. 7N del 30/04/2020 Non veniva preso atto della sanatoria per la realizzazione dell'interrato con percorso di accesso allo stesso esterno all'area di sedime dell'edificio, in quanto l'intervento era in contrasto con la normativa del Parco;

sempre con la stessa Determina veniva indicato che "si ritiene non sia conveniente, dal punto di vista ambientale, ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi definendo di fatto il danno arrecato come "danno ambientale senza possibilità di ripristino";

con nota del 11/05/2020 prot. n. 1138 veniva comunicato l'avvio del procedimento in questione ai sensi dell'art. 7 e successivi della L. 241/90 con richiesta di fornire perizia asseverata per la determinazione del profitto derivante dalla trasgressione.

Considerato che,

in data 08/06/2020 acquisita a ns prot.n. 1702 veniva trasmessa perizia estimativa inerente l'incremento di valore del fabbricato per effetto della realizzazione del locale tecnico interrato;

che l'incremento di valore è stato determinato dal tecnico di parte nella perizia asseverata in € 3.800,00.

Ciò premesso e considerato,

visto l'art. Art. 30 (Danno senza possibilità di ripristino) della L.R. 15/94 che prevede "1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto **al risarcimento del danno** arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'articolo 30, comma 6, della legge 394/1991 **ed al pagamento** di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione. 2. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata. 3. L'ente di gestione del parco provvede altresì ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore. 4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 10 per cento sopra detto termine. 5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639."



Si stabilisce che,

rispetto a quanto indicato al co. 1 per il risarcimento del “danno ambientale” considerato che la rilevanza socioeconomica del deterioramento o dell’alterazione ambientale può essere ritenuta di minima entità si applica la sanzione indicata all’art. 23.4 “Per tutte le fattispecie di infrazioni amministrative non contemplate nei precedenti commi si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00” e cioè **€ 100,00** (stabilito per legge in misura di doppio del minimo così come previsto all’art. 16 della L. 689/198).

rispetto a quanto indicato al co. 1 per quanto riguarda il **pagamento** di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione si stabilisce che la somma da corrispondere dovrà essere di **€ 11.400,00** (triplo di 3.800,00€).

Poi visto l’art. 26 (Sanzioni) della L.R. 6/2007 L.R. 6/2007 che prevede che *1. Gli interventi e le opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all’articolo 24 o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione indicati nelle schede e nei documenti descrittivi dei SIC, delle ZSC o delle ZPS, qualora comportino un’alterazione dell’ambiente determinano l’obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale antecedente, in conformità alle disposizioni formulate con apposito provvedimento dagli enti gestori di cui all’articolo 24. Qualora il ripristino ambientale non sia possibile o gli enti gestori non lo ritengano opportuno nell’interesse della salvaguardia dei siti, il responsabile è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la violazione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima. Fino all’adozione del provvedimento medesimo l’ente gestore può ordinare l’immediata sospensione dei lavori. 2. Qualora il responsabile della violazione non provveda nei termini e con le modalità stabilite ai sensi del comma 1, l’ente gestore provvede direttamente con spese a carico del responsabile. 3. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, l’esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro. 4. La violazione dei divieti contenuti nelle misure di conservazione o nei piani di gestione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 euro. 5. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati dai medesimi al miglioramento ambientale, alla salvaguardia ed alla conservazione dei siti. 6. Per quanto non previsto si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”*

Si stabilisce che,

rispetto a quanto determinato con Determina Direttoriale 7N per la materia della Valutazione d’incidenza si applica il co. 3 dell’art. 26 per opere eseguite in assenza della Valutazione d’incidenza che è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro e cioè € 1.000,00 (stabilito per legge in misura di doppio del minimo così come previsto all’art. 16 della L. 689/198).

visti,

il co. 3 dell’art. 26 della L.R. 6/2007;
l’art. 23.4 del Regolamento del Parco;
l’art. 29 della L.R. 15/94.

ORDINA

Al Sig.re Balsano Francesco nato a CORTONA il 23/09/1929 c.f. BLSFNC29P23D077A residente in Strada di Donna Morta 6 a Cetona (SI) 53040



il pagamento di € 12.510,00 (dodicimilacinquecentodieci/00 comprensivo di 10,00 € di spese di notifica)

AVVERTE

Che i pagamenti dovranno essere effettuati Entro 60 gg. dalla notificazione della presente ordinanza da effettuarsi presso la Tesoreria del Parco del Conero: presso la tesoreria dell'Ente Parco del Conero – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO e CAMERANO filiale di Sirolo **o attraverso bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO e CAMERANO Ag. di Sirolo Codice Iban "IT92L0854937620000000094250" Intestato a Ente Parco Regionale del Conero Via Peschiera n.30-60020 Sirolo (An) , indicando la seguente causale: *sanzione ordinanza 002/20*.

RAMMENTA

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/1990, i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare entro 60 gg dalla data di notifica o dalla sua piena conoscenza, ricorso giurisdizionale presso il tribunale Amministrativo regionale oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Che gli atti relativi al procedimento sono disponibili e consultabili presso gli uffici dell'Ente Parco del Conero in Via Peschiera 30 a, 60020 Sirolo (AN) _ piano primo c/o Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 071/9331161.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge ai sotto elencati soggetti:

Al Sig.re Balsano Francesco Strada di Donna Morta 6 a Cetona (SI) 53040

e per opportuna conoscenza a:

- Sportello Unico per l'edilizia, Comune di Ancona, PIAZZA XXIV MAGGIO60100 ANCONA PEC: edilizia.comune.ancona@emarche.it
- GRUPPO CARABINIERI FORESTALE Stazione Conero Via Peschiera 30 a, 60020 Sirolo (AN) PEC: fan43251@pec.carabinieri.it
- Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio Delle Marche- Ancona, P.zza del Senato n. 15, 60121 ANCONA, Via PEC mbac-sbap-mar@mailcert.beniculturali.it
- Geom. Massimo Argalia in qualità di tecnico incaricato dalla ditta Balsano Francesco PEC: m.argalia@pecgeometrian.it
- Ufficio Ragioneria, SEDE.
- Presidente Ente parco del Conero, SEDE.
- Ufficio Cultura per pubblicazione albo pretorio della presente Ordinanza per 30 giorni e rimossa al termine temporale sopra detto, SEDE.

Sirolo, li 24/06/2020

LCX

Il Direttore
Dott. Marco Zannini



RELATA DI NOTIFICA PER IL TRASGRESSORE

Io sottoscritto _____ ho notificato il presente verbale al trasgressore
- con plico raccomandato A.R. n. _____ e spedito dall'ufficio postale di _____ /
- consegnandone _____ copia _____ nelle _____ mani _____ del _____ Sig. _____.

Data _____

Firma _____

Per ricevuta _____

RELATA DI NOTIFICA PER L'OBBLIGATO IN SOLIDO

Io sottoscritto _____ ho notificato il presente verbale all'obbligato in solido
- con plico raccomandato A.R. n. _____ e spedito dall'ufficio postale di _____ /
- consegnandone _____ copia _____ nelle _____ mani _____ del _____ Sig. _____.

Data _____

Firma _____

Per ricevuta _____